



POR Calabria FESR 2014/2020 – Asse V – Settore d’Intervento 5.2 – Progetto “*Circuito delle aree archeologiche urbane di Reggio Calabria*” – Servizio assistenza, accoglienza turisti – visite guidate/tour dei siti del circuito_ Servizio City tour delle aree archeologiche con bus turistico ATAM_ CUP: H39G13000910006

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del “Servizio City tour delle aree archeologiche urbane della Città di Reggio Calabria con bus turistico ATAM”.

ART. 2 – Importo e durata dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto è pari a €. 11.000,00 oltre Iva al 22% (pari a € 2.420,00) per un totale pari a € 13.420,00.
2. È prevista la possibilità della Stazione appaltante di apportare eventuali modifiche ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, per cui il servizio può essere modificato senza una nuova procedura di aggiudicazione se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali.
3. La durata del contratto è di 90 (novanta) giorni dalla data di stipula contratto, e comunque fino ad esaurimento dell'importo di cui al comma 1, come risulterà dal report di monitoraggio di cui al successivo art. 3.
4. L'Amministrazione comunale si riserva di autorizzare l'esecuzione anticipata del servizio in pendenza di stipula del contratto, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 17 comma 8 e 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 3 - Oggetto del servizio, modalità di svolgimento delle attività

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto si svolgeranno secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato nonché secondo i contenuti e le direttive che saranno impartite dall'Amministrazione nella fase propedeutica all'avvio del servizio.
2. Oggetto dell'affidamento è il “Servizio City tour delle aree archeologiche con bus turistico ATAM”, al fine una migliore offerta turistica, poiché andrà ad implementare gli altri servizi di accoglienza al turista avviati dal Comune di Reggio Calabria.

Nello svolgimento dell'incarico, l'affidataria dovrà seguire un iter logico operativo, coerentemente con gli obiettivi del Committente.

L'attività, orientata al risultato finale nei tempi previsti, dovrà prevedere:

- **Itinerario previsto:** Piazza Indipendenza - Lungomare Italo Falcomatà – Piazza Garibaldi- Corso Garibaldi – Via Tommaso Campanella - Via Castello, Via Marvasi, Via Possidonea, Via Fiorentino, Via Aschenez – Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via Valentino e Piazza De Nava) – Largo Colombo-Piazza Indipendenza.
- **Periodo:** dal 1° agosto al 31 ottobre
- **Orari corse:** tra le 10 e le 12 da concordare
- **Frequenza:** n.1 corsa giornaliera



- **Durata:** 45 minuti (dipende dalla viabilità urbana)

Le attività devono, inoltre, prevedere la promozione sui canali social istituzionali dell'ATAM e la stampa dei biglietti con il logo del progetto da concordare con l'Amministrazione comunale, nonché la redazione di due report di monitoraggio delle attività affidate; il primo al raggiungimento del 50% del valore del contrattuale, il secondo a conclusione del servizio. Sono compresi nell'importo di cui all'art. 2, e rimangono pertanto a carico dell'affidataria, tutti gli oneri promozionali e la stampa dei ticket al prezzo concordato di € 3,00 per singola corsa per gli utenti.

ART. 4 - Localizzazione del servizio.

1. Le attività di cui al precedente articolo dovranno essere espletate dall'affidataria, nel percorso urbano previsto dall'art 3

ART. 5 - Prescrizioni organizzative ed esecutive

1. Le prestazioni oggetto di servizio devono essere rese con completezza ed esauritività.
2. Sono a carico dell'affidataria gli oneri assicurativi e previdenziali del personale impegnato e la relativa documentazione dovrà essere esibita al Comune,
3. L'affidataria dovrà partecipare alle riunioni del Settore inerenti il servizio oggetto del presente capitolato, anche in modalità a distanza ove consentito e/o richiesto dal RUP.
4. Il contratto non instaura alcun rapporto tra l'Amministrazione e il personale impiegato dall'affidataria, a carico del quale restano i relativi oneri assicurativi e previdenziali, il cui mancato pagamento costituisce motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'affidataria stesso, il quale garantisce il pieno rispetto della contrattazione collettiva di settore, nonché il rispetto della normativa a tutela del lavoratore nei luoghi di lavoro.

ART. 6 - Subappalto

1. Il servizio dovrà essere gestito direttamente dall'affidataria essendo vietata ogni qualsiasi forma, anche parziale, di subappalto, sub-affidamento, cessione a terzi e in generale ogni forma di contratto che affidi in tutto o in parte l'esecuzione o la gestione del servizio o di sue singole prestazioni a terzi.

ART. 7 - Cause di risoluzione del contratto

1. La risoluzione si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, quando si verificano le seguenti circostanze:
 - abbandono del servizio salvo per causa di forza maggiore;
 - ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge, regolarmente contestate da parte dell'Amministrazione comunale;
 - inosservanza da parte dell'affidataria di uno o di più impegni assunti verso l'Amministrazione, salvi i casi di cui all'art. 10;
 - quando l'affidataria si renda colpevole di frode;
 - la cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;
 - ogni altro caso di inadempimento grave a norma delle vigenti disposizioni civili;
 - apertura di una procedura concorsuale a carico della affidataria appaltatrice;



- nel caso previsto dall'art. 11, comma 2 del DPR 252/98 e s.m., fatto salvo il diritto al rimborso per l'affidataria delle spese sostenute per il periodo di fornitura del servizio e nella quale sono previste, tra l'altro, le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto impossibile per la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 C.C.

ART. 8 - Obblighi nei confronti del personale

1. Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato per lo svolgimento delle prestazioni dovrà essere regolato dalle vigenti norme sui contratti di lavoro, nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti l'esercizio delle attività professionali nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, compatibilmente con la natura giuridica dell'affidataria.
2. E' a carico dell'affidataria ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato nelle attività previste nel presente capitolato.
3. Il personale addetto dovrà essere regolarmente incaricato dei compiti affidatigli previa stipulazione con l'affidataria contraente di apposito contratto, secondo le modalità previste e consentite dalla normativa vigente.
4. L'affidataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs n. 81/08 e seguenti.
5. L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale e l'affidataria.
6. L'affidataria è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori di cui al presente capitolato.
7. La affidataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
8. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

ART. 9 - Penalità e modalità d'applicazione della penalità

1. L'affidataria, fatta salva ogni conseguenza penale, è soggetta a penalità quando:
 - a. ritarda l'inizio del servizio indicato dalla Stazione Appaltante;
 - b. si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio, comunque, accertate dal Settore Sviluppo Economico Cultura Turismo o da altro competente Organo dell'Amministrazione;
 - c. effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
 - d. non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare per il servizio prestato;
 - e. non rispetta quanto altro previsto dal presente capitolato.
2. Salvi i casi di cui ai successivi commi, la penale è determinata nel minimo in ragione del 1% dell'importo contrattuale e nel massimo in ragione del 5% di esso, per ogni infrazione degli obblighi di cui al presente capitolato elencati al primo comma tali da non pregiudicare la possibilità di resa



delle prestazioni.

3. Per inadempienze più gravi o per reiterate violazioni degli obblighi del presente capitolato può essere disposta la risoluzione del contratto dal Dirigente, previa contestazione per iscritto delle ragioni che giustificano la proposta di risoluzione per inadempimento, cui potranno essere rese le eventuali controdeduzioni, nel termine di venti giorni liberi successivi alla notifica.
4. Le penalità sono notificate all'affidataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

ART. 10 – Responsabilità

1. L'affidataria si obbliga a sollevare l'Amministrazione da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.
2. Le spese sostenute a tal titolo dall'Amministrazione saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dallo stesso appaltatore, anche avvalendosi della cauzione.
3. L'affidataria è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.
4. L'affidataria è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Amministrazione o a terzi.

ART. 11 – Interruzione

1. Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente dalla controparte.
2. L'affidataria non può sospendere unilateralmente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio. La violazione di tale disposizione costituisce inadempimento contrattuale idoneo a determinare la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno. In tale evenienza, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere nei confronti della Affidataria per tutti gli oneri conseguenti alla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri eventualmente sostenuti e derivanti da un nuovo rapporto contrattuale.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni o in caso di forza maggiore, di ragioni di pubblico interesse o necessità, la Stazione appaltante può ordinare la sospensione temporanea del servizio, parziale o totale, indicando le ragioni che determinano l'interruzione. In tal caso, si applica quanto previsto dall'art. 121 (Sospensione) del D. Lgs. 36/2023.
4. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause ostative. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta, a seguito della rimodulazione del servizio, un differimento dei termini contrattuali iniziali.
5. All'affidataria non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

ART. 12 - Anticipazione – Pagamenti

1. L'amministrazione comunale su richiesta dell'affidataria può disporre una anticipazione dell'importo di contratto per un importo non superiore al 30% di esso previa costituzione di una garanzia



Città di Reggio Calabria
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
CULTURA TURISMO



Via Michele Barillaro, snc
Palazzo Ce.Dir. - Torre 1, piano 2
89125 Reggio Calabria



0965 362 2570



cultura@reggiocal.it
protocollo@pec.reggiocal.it

- fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione.
2. L'anticipazione sarà erogata, successivamente alla stipulazione del contratto, entro 7 (sette) giorni dalla presentazione di regolare fattura, trasmessa in formato elettronico.
 3. L'anticipazione erogata dovrà essere decurtata in quota parte dall'importo fatturato nel periodo di riferimento.
 4. A conclusione delle attività previste, è prevista la liquidazione del saldo del residuo 70% che verrà effettuata, previa presentazione da parte dell'affidataria di regolare fattura.
 5. Il pagamento della suddetta fattura, che avverrà entro 30 giorni dalla loro regolare presentazione sulla piattaforma elettronica, potrà avvenire previo esito positivo delle verifiche volte ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio affidato, intestata al Comune di Reggio Calabria – Palazzo S. Giorgio, Piazza Italia n. snc – 89100 (RC) – P.I. 00136380805, Settore Sviluppo Economico Cultura Turismo, Codice iPA c_h224, Codice Univoco ufficio 6CV3WK.-----
 6. In caso di fattura irregolare o di non corrispondenza delle prestazioni svolte, il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
 7. L'avvenuto pagamento in ogni caso non equivale a riconoscimento di regolarità delle prestazioni, restando l'Amministrazione libera in ogni tempo, entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali inadempienze.

ART. 13 - Rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del REG (UE) 2016/679

1. L'affidataria è tenuta all'osservanza di tutto quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003 e del REG (UE) 2016/679 (GDPR).
2. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Reggio Calabria con sede in Piazza Italia, Palazzo S. Giorgio, 89124 Reggio Calabria.
3. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Reggio Calabria è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: protocollo@postacert.reggiocal.it.
4. Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti l'eventuale affidamento dell'incarico, nel rispetto della normativa specifica.
5. Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Detto trattamento viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di ammissione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva.
7. I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili
8. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.
9. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.
10. I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all'esterno dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.
11. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,



Città di Reggio Calabria
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
CULTURA TURISMO

 Via Michele Barillaro, snc
Palazzo Ce.Dir. - Torre 1, piano 2
89125 Reggio Calabria

 0965 362 2570

 cultura@reggiocal.it
protocollo@pec.reggiocal.it

al Comune di Reggio Calabria in qualità di Titolare, al seguente indirizzo e-mail protocollo@pec.reggiocal.it.

12. Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

ART. 14 - Oneri fiscali

1. Sono a carico dell'affidataria tutti gli oneri tributari ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.
2. Sono, inoltre, a carico completo ed esclusivo dell'affidataria tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata o esclusa.
3. L'affidataria in sede di contratto potrà dichiarare che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro nella misura di legge, con ogni relativo onere a suo carico.

ART. 15 - Accettazione delle condizioni – Stipula del contratto

1. Per effetto della semplice presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dell'operatore economico concorrente, tutte le condizioni del presente capitolato.
2. Tra l'affidataria e il Soggetto stipulante, è sottoscritto un contratto d'appalto di servizi in forma di scrittura privata.
3. Il presente capitolato, unitamente al Patto d'integrità di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17, costituisce parte integrante del contratto.
4. L'affidataria è tenuta a presentare la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro il termine che è assegnato nella comunicazione di affidamento del servizio.

ART. 16 – Controversie

1. Tutte le controversie nascenti dal rapporto di servizio oggetto del presente capitolato, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui agli artt. 210 e 211 del D. Lgs. n. 36/2023, sono riservate alla cognizione del giudice ordinario, restando escluso il ricorso a qualunque forma di compromissione arbitrale.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Soggetto stipulante e l'affidataria in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.

ART. 17 - Invariabilità dei prezzi e del contratto

3. Il prezzo proposto dall'affidataria s'intende fisso ed invariabile per tutte le prestazioni di servizio oggetto del presente capitolato.
4. Nulla è riconosciuto a titolo di variabilità prezzi, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili, le quali incidendo comunque sui costi potrebbero legittimare una revisione di prezzi a norma dell'art. 1664 del Codice Civile.
5. Eventuali varianti essenziali al contratto saranno consentite solo con un accordo scritto stipulato dalle parti.



ART. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e deve inserire, a pena di nullità assoluta degli stessi, analoga clausola nei subcontratti dallo stesso stipulati dei quali si impegna a trasmettere copia alla stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della citata L. n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto.
3. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) e CUP, dovrà essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi all'operazione di competenza, ivi incluso nelle causali dei bonifici effettuati dall'affidatario al riguardo.

ART. 19 - Osservanza dei Codici comportamento e divieto di *pantouflage*

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 2, del D.P.R. n°62/2013, l'affidataria si impegna ad osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice dei dipendenti dell'Ente approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 2 agosto 2021; pertanto, si impegna, affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente capitolato. In caso di inosservanza del superiore obbligo, il contratto d'appalto si intenderà risolto. A tal fine, la Stazione appaltante si riserva di richiedere all'impresa affidataria, la quale provvederà a fornire entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti/collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi, resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, pena l'esclusione dalle procedure di aggiudicazione del servizio, di accettare espressamente la suindicata clausola.
2. L'affidataria con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna altresì, a pena di risoluzione *ipso jure* del contratto di appalto con obbligo a restituire compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti, di non concludere o di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti dell'Ente che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ente. (**divieto di *pantouflage***).

ART. 20 - Disciplina applicabile e norme finali

1. L'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato è regolata in via graduata:
 - a. dalle clausole e dagli allegati del Contratto che sarà stipulato a seguito dell'affidamento, i quali costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b. dal presente Capitolato che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di cui sopra;
 - c. dal D. Lgs. n.36/2023, dalle altre norme in materia di appalti pubblici di servizi e forniture.
2. Le clausole del Capitolato e del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, trovano applicazione, anche mediante il ricorso al procedimento analogico ed in quanto non espressamente derogate, le ulteriori disposizioni contenute nella legislazione comunitaria e nazionale in materia di appalto di servizi, nel



Città di Reggio Calabria
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
CULTURA TURISMO



Via Michele Barillaro, snc
Palazzo Ce.Dir. - Torre 1, piano 2
89125 Reggio Calabria



0965 362 2570



cultura@reggiocal.it
protocollo@pec.reggiocal.it

codice civile, nelle norme del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Tutte le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati in sede contrattuale o nel verbale di consegna del servizio.

Il Dirigente
Dott. Loredana Pace



POR Calabria
2014-2020
Fesr-Fse

il futuro è un lavoro quotidiano



UNIONE EUROPEA
FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
CALABRIA



COMUNE DI
REGGIO CALABRIA